

I punti della riforma del disegno di legge approvato dal Governo il 29 agosto 2014 sono i seguenti:

- la trasformazione delle attuali fattispecie in ipotesi delittuose, prevedendo più elevati limiti edittali;
- la costituzione di un'autonoma fattispecie - punita con la reclusione da tre a otto anni - per i fatti commessi nell'ambito di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante.
- l'ampliamento dell'area delle falsità penalmente rilevanti, affrancando la previsione sanzionatoria, per le società quotate, dalle soglie di non punibilità oggi vigenti.
- l'introduzione dell'obbligo di informativa al presidente dell'ANAC in ordine all'esercizio dell'azione penale con riferimento a alcuni più gravi delitti contro la Pubblica Amministrazione, in modo che possano essere meglio e più compiutamente esercitati i poteri, specie di prevenzione, di quell'organismo;
- l'inasprimento delle sanzioni in materia di associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.), con innalzamento di circa un terzo dei limiti edittali;
- l'estensione dell'istituto della partecipazione a distanza a tutti i casi in cui l'interessato sia detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice.
- la modifica della disciplina della c.d. confisca allargata (o per sproporzione), che viene estesa anche al caso di condanna per i reati di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- modifiche di carattere processuale e al codice antimafia.